

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

**Doc. IV
n. 152-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CASOLI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

EZIO LEONARDI

per i reati di cui agli articoli 81, commi 1, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 20 maggio 1993

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - il 12 maggio 1993, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Leonardi per i reati di cui agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

In data 20 maggio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 24 maggio 1993 e deferita alla Giunta il 2 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 12 ottobre 1993.

Il senatore Leonardi - che aveva già presentato una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 12 ottobre 1993.

Il procedimento trae origine da un presunto episodio di finanziamento illecito al partito della Democrazia Cristiana, in relazione alla somma di lire 50 milioni di lire, versata al senatore Citaristi da Sandro Polita (già amministratore delegato della Polita Friuli S.p.A. e Presidente del Consorzio imprese del Ticino) per conto di Angelo Pedrielli (della società Turbomeccanica) tra la fine del 1989 ed il 1990, affinché pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso l'Enel favorissero la società Turbomeccanica nella stipulazione e nella gestione di contratti con l'Enel, in violazione dei doveri di imparzialità (e pertanto si contesta il concorso nel reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Innanzitutto, si fa notare che le fattispecie di reato contestate al senatore Leonardi non solo si basano esclusivamente sulle

dichiarazioni di un unico testimone - e quindi mancherebbe anche quella «convergenza del molteplice», che alla luce della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione è necessaria ai fini di una minima consistenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali -, ma addirittura le accuse si fonderebbero su di una particolare interpretazione delle dichiarazioni del (solo) testimone Polita. Infatti, Sandro Polita - nell'interrogatorio reso il 27 aprile 1993 - ha fatto riferimento alla somma di denaro versata al senatore Citaristi, precisando espressamente che «chiaramente il Leonardi non fu portatore materiale della somma di denaro in questione» e limitandosi dubitativamente ad affermare: «ritengo (si sottolinea l'espressione, ndr) che il Leonardi fosse a conoscenza dell'operazione».

Le ulteriori dichiarazioni testimoniali citate (del senatore Guzzetti e dell'ex senatore Rezzonico) non hanno affatto confermato, nemmeno ipoteticamente, un possibile coinvolgimento del senatore Leonardi nel presunto episodio di corruzione.

D'altro canto le dichiarazioni spontaneamente rese dal senatore Leonardi il 20 aprile 1993 non sono state smentite, anzi sono state in gran parte confermate dalle stesse affermazioni di Sandro Polita, salvo che per quanto concerne la conoscenza tra quest'ultimo e lo stesso senatore Leonardi, il quale ha fatto presente di non ricordarsi di aver mai conosciuto il Polita (circostanza invece affermata dal Polita stesso e sostanzialmente dal senatore Guzzetti). In ogni caso lo stesso senatore Leonardi non ha escluso di averlo potuto incontrare, senza tuttavia una conoscenza approfondita e senza sapere con precisione di chi si trattasse, come spesso avviene ad un uomo politico. Tuttavia, è lo stesso ex senatore Rezzonico ad affermare: «Nel 1990 il senatore Leonardi si rivolse a me per segnalarmi una impresa affinché io girassi detta segnalazione al Polita... è vero che alcune volte abbiamo viaggiato insieme io, Leonar-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di, Guzzetti e Polita». Ora, è evidente che - qualora il senatore Leonardi avesse conosciuto approfonditamente il Polita - non avrebbe avuto bisogno di rivolgersi all'ex senatore Rezzonico per una segnalazione al Polita stesso.

Il senatore Leonardi ha ammesso di aver incontrato nel 1991 presso il suo studio a Novara Angelo Pedrielli, il quale lo avrebbe pregato di intercedere presso l'ex senatore Rezzonico, affinché la Turbomeccanica non fosse esclusa dal consorzio (di cui faceva parte, ma che doveva ricostituirsi, con esclusione di alcune imprese tra cui la Turbomeccanica stessa), che avrebbe dovuto eseguire per conto dell'Ansaldo alcuni lavori alla centrale Termoelettrica di Turbigo.

Il senatore Leonardi ha parimenti ammesso di aver semplicemente segnalato la questione all'allora senatore Rezzonico, il quale poi gli confermò di essersene interessato, ma successivamente non ne seppe più nulla. In proposito si fa notare una palese incongruenza nella *consecutio temporis* degli avvenimenti emersi: la dazione di denaro (legata al presunto accordo corruttivo) si sarebbe verificata tra la fine del 1989 ed il 1990, mentre l'incontro tra il senatore Leonardi ed il Pedrielli si sarebbe svolto nel 1991.

Sostanzialmente l'unico episodio sicuramente accertato, ed ammesso dallo stesso senatore Leonardi, consiste nella «segnalazione» dell'esigenza che la Turbomeccanica non fosse esclusa dal Consorzio: ma il desumere da tale «segnalazione» - induttivamente ed in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro - la partecipazione a presunti episodi di corruzione e di finanziamento illecito a partiti, verificatisi tra altre persone, evidentemente appare del tutto eccessivo.

Ma non è tutto. Ancora una volta emerge il sillogismo, diffuso presso certi organi inquirenti, secondo cui automaticamente finanziamenti illeciti ai partiti si collegherebbero a reati contro la pubblica amministrazione. Ma non basta. Ancora una volta non sono stati individuati i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, in

concorso con i quali si sarebbe verificata la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nè sono stati acquisiti e valutati gli atti ipoteticamente viziati dall'accordo corruttivo, e neppure si è approfondita la veste giuridica con cui operava l'Enel all'epoca dei fatti; tutti fattori indispensabili ai fini della configurabilità del reato contro la pubblica amministrazione.

Riassumendo sinteticamente: a livello probatorio non si rinviene una precisa chiamata di correità ed è comunque mancante la c.d. «convergenza del molteplice»; appare in ogni caso eccessivo allo stato il contestato concorso nel reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; non è stato disposto alcun accertamento di tipo documentale prima di inviare la richiesta di autorizzazione a procedere.

A quest'ultimo riguardo - volendo fugare qualsiasi polemica (che non compete in questa sede) e quindi evitando di dilungarsi sul fatto che forse in altri casi la stessa magistratura procedente ha agito diversamente, ponendo in essere le dovute verifiche istruttorie, pur minimali - si fa comunque presente il combinato disposto dell'articolo 344, comma 1, del codice di procedura penale (in base al quale - entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo sul registro delle notizie di reato - il Pubblico Ministero o inoltra richiesta di autorizzazione a procedere o procede ad archiviazione) e dell'articolo 358 del codice di procedura penale (secondo il quale il Pubblico Ministero... svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini), anche in considerazione dell'articolo 124 del codice di procedura penale circa il dovere dei magistrati ad osservare le norme del codice, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

Alla stregua delle ricordate norme del codice di rito è sin troppo evidente il dovere del Pubblico Ministero nei confronti della persona sottoposta ad indagini - seppure nei ristretti limiti temporali ricordati - di effettuare accertamenti onde procedere ad una richiesta di archiviazione, anzichè inoltrare domanda di autorizzazio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne a procedere, quasi automaticamente, non appena emerge anche un superficiale *fumus* di colpevolezza.

Comunque - a riprova dei probabili dubbi della stessa magistratura precedente - si ricorda che lo stesso episodio è contestato (trattandosi di concorso) anche al senatore Citaristi: si tratta della fattispecie di cui al capo 2 del *Doc. IV*, n. 149. Tuttavia, in quel caso la magistratura precedente - nell'inoltrare anche domanda di autorizzazione a richiedere ed eseguire la misura cautelare della custodia in carcere - ha però espressamente escluso tale richiesta per il caso 2, evidentemente a fronte dell'incertezza della fattispecie e della mancanza dei prescritti «gravi indizi di colpevolezza» (articolo 273 cpp). Ciò dimostra pertanto come la stessa Procura precedente - proprio in ordine a questo episodio - non abbia ancora raggiunto certezze e non lo ritenga affatto manifestamente fondato.

Si segnala l'estrema correttezza del senatore Leonardi, che ha invitato (nell'ambito delle sue facoltà) la Giunta a proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, proprio per la convinzione che in sede giudiziaria la sua completa estraneità non potrà non essere affermata pienamente, ribadendo la sua fiducia nei riguardi della magistratura, alla quale ha già dichiarato la

sua più piena disponibilità, rendendo anche interrogatorio spontaneo.

Tuttavia, come noto, essendo la prerogativa costituzionale disposta a tutela non del singolo senatore, ma a garanzia dell'intero organo parlamentare, la Giunta è libera di valutare l'invito alla concessione da parte dell'interessato, ma certamente non ne è vincolata ed anzi ha il dovere di proporre il diniego, nel momento in cui si profilano ipotesi di manifesta infondatezza delle accuse contestate.

Per queste ragioni, la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato di proporre:

a) il diniego dell'autorizzazione a procedere per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (all'unanimità) e per il reato di violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici (a maggioranza);

b) di dichiarare improcedibile (qualora l'Assemblea respingesse la precedente proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione al procedimento) l'ulteriore richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (a maggioranza).

CASOLI, *relatore*